

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, forma dell'atto introduttivo

A norma dell'[art. 618 c.p.c.](#) (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicchè ove si applichi ex [art. 618 bis c.p.c., comma 1](#), il rito del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice.

NDR: in senso conforme si veda Cass. n. 27527/14.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.5.2017, n. 12158

...omissis...

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell'ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che il giudice del lavoro del Tribunale di Foggia accoglieva il ricorso di alcuni braccianti agricoli tra i quali l'odierna intimata e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo, condannava l'INPS a procedere alla iscrizione dei lavoratori negli elenchi anagrafici degli operai agricoli;
2. che al fine di ottenere la predetta iscrizione l'odierna intimata iniziava una procedura esecutiva ai sensi dell'art. 612 c.p.c., notificando all'INPS atto di precetto seguito da ricorso per la fissazione delle modalità di esecuzione;
- 2.1 che il giudice investito del procedimento dichiarava cessata la materia del contendere (avendo l'INPS adempiuto all'obbligo di iscrivere la parte, qui intimata, negli elenchi anagrafici degli operai agricoli) e compensava le spese del giudizio;
3. che avverso tale ordinanza proponeva impugnazione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, la lavoratrice chiedendo la sospensione della procedura esecutiva e la riforma del provvedimento nella parte relativa alla statuizione sulle spese;
- 3.1 che il Tribunale di Foggia in accoglimento della opposizione ha condannato l'INPS alla rifusione in favore della opponente delle spese e competenze di lite, comprese quelle relative all'atto di precetto, come in dispositivo determinate;
4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'INPS sulla base di quattro motivi;
5. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Considerato:

6. che preliminare ed assorbente risulta l'esame del secondo motivo, col quale è dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 617 c.p.c., comma 2, artt. 618 e 289 c.p.c.;
- 6.1 che, invero, il ricorrente riporta l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di opposizione, in data 24 aprile 2014, con la quale il giudice dell'esecuzione aveva fissato il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito. Quindi, espone che, anziché osservare questo termine, l'opponente si era rivolto direttamente al Tribunale, in sede contenziosa, con istanza in data 5 giugno 2014 ed il giudice designato per la trattazione del merito, asserendo che il giudice dell'esecuzione non avesse fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, aveva, con ordinanza del 16 giugno 2014, fissato l'udienza del 16 luglio 2014, assegnando il termine di legge per notificare istanza e decreto; che, infine, il ricorso era stato notificato in data 12 dicembre 2014;
- 6.2. che dati questi fatti processuali, l'Istituto ricorrente deduce la violazione dell'art. 289 c.p.c., oltre che delle altre norme di rito richiamate, perchè, come da giurisprudenza di legittimità riportata in ricorso, l'ordinanza integrativa avrebbe potuto essere emessa soltanto nel caso in cui un termine non fosse stato assegnato ai sensi degli artt. 617-618 c.p.c., ma avendo il giudice dell'esecuzione assegnato, come detto, il termine di quarantacinque giorni, l'opponente avrebbe dovuto osservare il termine stesso;
- 6.3 che il motivo è manifestamente fondato;
- 6.4. che come osservato da recenti pronunzie di questa Corte intervenute in fattispecie identica a quella in esame (cfr. Cass. ordinanze nn. 22373, 22374, 22375, 22376 del 2016) la questione deve essere definita alla luce del principio per il quale, a norma dell'art. 618 c.p.c. (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicchè ove si applichi ex art. 618 bis c.p.c., comma 1, il rito del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice (Cass. n. 27527/14). Pertanto, nel caso di specie, il ricorso dell'opponente avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria del giudice competente entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione. La procedura seguita, invece, dalla parte qui intimata è del tutto svincolata dalle previsioni normative su citate e, comunque, ha comportato che non vi sia stato alcun ricorso in opposizione regolarmente depositato entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, assegnato ai sensi degli artt. 617-618 e 618 bis c.p.c., tanto che alla fine il ricorso della parte opponente risulta essere stato soltanto notificato il 12 dicembre 2014 (ben oltre il termine prescritto), senza che risulti previamente depositato nel termine perentorio anzidetto;

6.4 che il Tribunale adito in sede di merito avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto di detto termine, dichiarando inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardiva instaurazione del giudizio di merito;

6.5. che, pertanto, la sentenza che ha invece accolto l'opposizione è affetta da nullità. Essendo, infatti, l'opposizione agli atti esecutivi un rimedio esperibile nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia del provvedimento impugnato, il *modus procedendi* seguito nella specie, ove reputato regolare, finirebbe per disapplicare la norma dell'art. 617 c.p.c., consentendo alla parte opponente di procrastinare sine die la propria impugnazione. Pertanto, si dovrebbe comunque giungere alla conclusione di inammissibilità dell'opposizione anche ove si dovesse ritenere che con le "istanze" di cui è detto in ricorso, direttamente rivolte al giudice designato per la trattazione del merito, la parte opponente avesse inteso proporre ex novo la propria opposizione: si tratterebbe, infatti, di un atto introduttivo avanzato dinanzi ad un giudice diverso da quello individuato dal codice di rito (che è il giudice dell'esecuzione) e, per di più, ben oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto;

7. che a tanto consegue l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con effetto di assorbimento degli altri motivi;

7.1 che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata;

7.2 che l'INPS non ha diritto al rimborso delle spese del giudizio di merito in quanto contumace;

8. che le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza.

pqm

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte intimata. Nulla per le spese del giudizio di merito. Condanna la parte intimata alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.